



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO MILLEPROROGHE
(Legge 21 febbraio 2025, n. 15)

Legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" (c.d. **Milleproroghe**) pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2025](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (entrato in vigore in data 28 dicembre 2024, su cui si è riferito con [nota n. 34 del 31 dicembre 2024](#)) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (25 febbraio 2025).

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	4
1. Delibere relative ad alcuni tributi comunali (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)	4
2. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 6)	4
3. Riammissione alla definizione agevolata (art. 3-bis, commi 1 e 2)	4
4. Proroga dei termini per l'approvazione dei modelli di dichiarazione per il 2025 (art. 3-bis, comma 3)	5
5. Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 3-bis, comma 4) .	6
6. Disponibilità dei <i>software</i> fiscali per ISA e Concordato Preventivo Biennale (art. 3-bis, comma 5)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	6
1. Proroga in materia di aiuti di stato (art. 3, comma 2).....	6
2. Investimenti su Transizione 5.0 (art. 13, comma 1-quinquies).....	6
3. Premio aggiuntivo per interventi del Fondo di garanzia PMI (art. 13, comma 1-septies)...	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI.....	7
1. Proroga in materia di polizze assicurative per rischi catastrofali (art. 13).....	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	7
1. Riduzione degli oneri bancari per i prestiti degli enti locali (art. 3, comma 14-quinquies) .	7
2. Norme antincendio per gli edifici scolastici (art. 5, commi da 4-ter a 4-quinquies)	7
3. Proroga iscrizione Rentri per enti e imprese con più di 50 dipendenti (art. 11, comma 2-bis)	8
4. Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche (art. 11, comma 2-sexies)	8
5. Recupero dei rifiuti nei cementifici (art. 11, comma 2-septies)	9
6. Cessione del gas naturale prodotto nell'ambito della misura Gas Release (art. 11, comma 2-octies)	9
7. EPR: Proroga termine per sottoscrizione accordi tra gestori di piattaforme del commercio elettronico e consorzi (art. 13, comma 1-ter).....	9
8. Abrogazione credito d'imposta start-up innovative in ambito energetico e sanitario (art. 21, comma 5- sexies, lett. c)).....	9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE	9
1. Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical (art. 3, comma 5-bis)	9
2. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria (art. 17-bis)	10
CONTRIBUTO IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE	10
1. Brevetti assistente bagnanti (art. 7, comma 4-decies)	10
2. Termini in materia di disabilità (art. 19-quater)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE	11
1. Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor (art. 5, comma 4-bis)	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	11
1. Proroga dell'applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati- <i>shrinkflation</i> (art. 13, comma 1-sexies)	11
2. Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali (art. 19, comma 1-bis)	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	12
1. Credito d'imposta nelle Zone logistiche semplificate (art. 3, commi da 14-octies a 14-decies)	12
2. Revisione dei veicoli (art. 7, comma 4-bis)	12
3. Esami patenti guida (art. 7, comma 4-ter)	12
4. Infrastrutture porto di Genova (art. 7, commi 4-quater e 4-quinquies)	13
5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 7, comma 4-sexies)	13
6. Trasporti eccezionali su strada (art. 7, comma 4-septies)	13
7. Revisione prezzi opere ferroviarie PNRR (art. 7, comma 4-novies)	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	13
1. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni ed enti locali (art.1, comma 10-novies)	14
2. Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive (art. 2, comma 6-bis)	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	14
1. Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della Cultura (art. 6, comma 3-bis)	14
2. Finanziamento di enti e istituzioni culturali (art. 6, comma 4-ter)	15
3. Abrogazione di disposizioni in materia di spettacolo (articolo 21, comma 5-septies)	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA	15
1. Proroga termine per la revisione del regolamento sulle procedure paesaggistiche (art. 6, comma 4-bis)	15
ULTERIORI DISPOSIZIONI	16
1. Differimento termini per la realizzazione delle Medie Opere (art. 1, comma 6-bis)	16
2. Rendicontazione di sostenibilità (art. 3, comma 14-bis e 14-ter)	16

3. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 14-sexies).....	16
4. Disposizioni per il Giubileo (art. 14, comma 3-bis).....	17

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Delibere relative ad alcuni tributi comunali (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)

In tema di IMU, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'*iter* di conversione, disciplinano la tempestività delle delibere e le modalità di gestione delle eventuali differenze tra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta.

In particolare, il comma 2-bis, intervenendo sull'art.1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024), estende anche per il 2024 la possibilità di considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi comunali, con esclusione dell'imposta di soggiorno e dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Pertanto, al fine di garantirne la tempestività, tali delibere devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascun anno (2023 e 2024) e pubblicate per l'acquisizione della loro efficacia entro i seguenti termini:

- 15 gennaio 2024, per l'anno 2023;
- 7 febbraio 2025, per l'anno 2024.

Il comma 2-ter, invece, intervenendo sul successivo comma 73 del medesimo articolo 1, dispone che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del precedente nuovo comma 72 (ossia, entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024) e quella versata entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi se il versamento è effettuato entro:

- il 29 febbraio 2024, per l'anno 2023;
- il 28 febbraio 2025, per l'anno 2024.

Nel caso di differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

2. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 6)

L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede, in via transitoria, che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati sono da inviare al STS.

Il comma 6 dell'articolo 3, riformulato durante l'*iter* di conversione in legge, estende l'applicazione di tale divieto per tutto il periodo d'imposta 2025.

3. Riammissione alla definizione agevolata (art. 3-bis, commi 1 e 2)

Per i contribuenti che, avendo aderito alla c.d. "Rottamazione-quater" - che, si ricorda, riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - ne abbiano perso i benefici a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste, viene introdotta la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione con il Fisco ed evitare azioni di recupero coattivo.

La misura riguarda, esclusivamente, i contribuenti che:

- hanno già aderito alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- sono decaduti dalla procedura al 31 dicembre 2024 per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.

La disposizione normativa non introduce una nuova sanatoria generale, ma si rivolge solo a coloro che hanno già manifestato la volontà di aderire alla "Rottamazione-quater" e, per motivi vari, non sono riusciti a rispettare i termini di pagamento.

Per poter essere riammessi alla definizione agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare una nuova dichiarazione di adesione, che dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2025. Entro la medesima data del 30 aprile 2025, inoltre, la dichiarazione potrà essere integrata.

L'agente della riscossione avrà l'onere di predisporre e pubblicare, sul proprio sito web, le modalità operative per la presentazione della dichiarazione in parola, entro 20 giorni dalla conversione in legge del decreto.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che, all'atto della nuova adesione, il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate con cui intende saldare il debito, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa.

Una volta riammesso alla definizione agevolata, il contribuente potrà scegliere di effettuare il pagamento:

- in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 31 luglio 2025.
- in forma rateale, fino a un massimo di 10 rate consecutive, con scadenze così articolate:
 - a) 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025, per le prime due rate;
 - b) 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, per gli anni 2026 e 2027.

Sulle somme dovute è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023.

Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare al debitore:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata;
- l'importo di ciascuna rata, se è previsto un pagamento rateale;
- le specifiche date di scadenza per ogni rata.

Viene, infine, previsto che le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della citata dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

4. Proroga dei termini per l'approvazione dei modelli di dichiarazione per il 2025 (art. 3-bis, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 3-bis, inserito durante la conversione in legge del decreto, dispone che, per l'anno 2025, i termini relativi all'approvazione ed alla pubblicazione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti:

- le imposte sui redditi;
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- le relative istruzioni e specifiche tecniche;

sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025.

La proroga riguarda, in particolare, i modelli disciplinati dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis.

5. Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 3-bis, comma 4)

Per il solo anno 2025, il comma 4 dell'articolo 3-bis, inserito durante la conversione in legge del decreto, posticipa dal 15 aprile al **30 aprile 2025**, la data a partire dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

6. Disponibilità dei software fiscali per ISA e Concordato Preventivo Biennale (art. 3-bis, comma 5)

Per il solo anno 2025, il comma 5 dell'articolo 3-bis, inserito durante la conversione in legge del decreto, differisce dal 15 aprile al **30 aprile 2025**, la data entro cui dovranno essere resi disponibili:

- i *software* di supporto per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i programmi informatici necessari per l'elaborazione della proposta di "Concordato Preventivo Biennale", prevista dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Proroga in materia di aiuti di stato (art. 3, comma 2)

Il comma 2 proroga al **31 dicembre 2025**, la norma relativa alla sospensione della responsabilità dei funzionari delle amministrazioni concedenti gli aiuti, per inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA) relativi all'esenzione IMU, concessi a seguito delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19.

2. Investimenti su Transizione 5.0 (art. 13, comma 1-quinquies)

Il comma 1 quinquies prevede che sono agevolabili, ai fini del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0 (art. 38, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2024), gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

3. Premio aggiuntivo per interventi del Fondo di garanzia PMI (art. 13, comma 1-septies)

Il comma 1-septies posticipa il versamento del premio aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2025, posto a carico dei soggetti che rilasciano finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, dal 1° gennaio 2025 alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze,

previsto al comma 454 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio, da adottare entro il 30 giugno 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI

1. Proroga in materia di polizze assicurative per rischi catastrofali (art. 13)

L'articolo 13 del provvedimento in esame, confermato nel corso dell'iter parlamentare, proroga al **31 marzo 2025** il termine entro il quale le imprese - con sede legale o stabile organizzazione in Italia, soggette all'iscrizione nel registro delle imprese - sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

A riguardo, si ricorda che la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101 e ss., della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l'obbligo di stipulare tali contratti assicurativi, nel termine originario del 31 dicembre 2024 ed ha demandato ad uno specifico decreto attuativo - ad oggi non ancora emanato - del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione di una serie di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione (tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo, le regole di determinazione e adeguamento periodico dei premi, nonché le modalità di coordinamento degli interventi rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Riduzione degli oneri bancari per i prestiti degli enti locali (art. 3, comma 14-quinquies)

In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, all'articolo 3, comma 14 viene prorogata al **2025** la possibilità, per gli enti locali, di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e prestiti bancari.

2. Norme antincendio per gli edifici scolastici (art. 5, commi da 4-ter a 4-quinquies)

All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al **31 dicembre 2027**;
- b) il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio è prorogato al **31 dicembre 2027**;

- c) il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al **31 dicembre 2027**.

Il comma 4-quater stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il comma 4-quinquies proroga al **31 dicembre 2025** il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici per quanto riguarda la sicurezza dei locali.

3. Proroga iscrizione Rentri per enti e imprese con più di 50 dipendenti (art. 11, comma 2-bis)

Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto Rentri n. 59/2023 è aumentato a 120 giorni.

In sostanza, le scadenze attualmente fissate al 13 febbraio 2025, si spostano di ulteriori 60 giorni, quindi al 14 aprile 2025.

La proroga in esame interessa soltanto gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di 50 dipendenti e anche tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

Per rendere operativa la proroga, però, sarà necessario un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche (art. 11, comma 2-sexies)

L'articolo 11, comma 2-sexies proroga al **2025** le modalità vigenti, di cui al DM 7 agosto 2024, di certificazione della sostenibilità (secondo le prescrizioni della direttiva RED 2) da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa (escluso il biometano) che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo di certificazione da parte di un organismo accreditato.

5. Recupero dei rifiuti nei cementifici (art. 11, comma 2-septies)

Al fine di mitigare gli aumenti dei costi energetici per le imprese energivore del settore del cemento, in caso di impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni di tipo R1 per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (R1:utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, viene prorogata al **31 dicembre 2025** la deroga volta a considerare vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo dei soli stock effettivamente avviati al recupero energetico.

6. Cessione del gas naturale prodotto nell'ambito della misura Gas Release (art. 11, comma 2-octies)

Nell'ambito delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli (c.d. Gas Release) di cui all'articolo 16 del D.L. 17/2022, il comma prevede che, a partire dal **1° gennaio 2025**, il punto di cessione del gas prodotto nell'ambito della misura Gas Release sia individuato nel mercato MGAS gestito dal GME S.p.A. (Gestore dei Mercati Energetici).

7. EPR: Proroga termine per sottoscrizione accordi tra gestori di piattaforme del commercio elettronico e consorzi (art. 13, comma 1-ter)

La disposizione proroga i termini per la sottoscrizione degli accordi sottoscritti dai gestori di piattaforme per il commercio elettronico e consorzi a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 14 novembre 2024, n. 166 o 120 giorni dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successiva al 15 marzo 2025.

8. Abrogazione credito d'imposta start-up innovative in ambito energetico e sanitario (art. 21, comma 5- sexies, lett. c)

Il comma abroga il credito d'imposta, previsto per l'anno 2023, per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità di cui all'articolo 7-*quater* del D.L. n. 34/2023 (recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

1. Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical (art. 3, comma 5-bis)

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla "Fondazione Enea Tech e Biomedical" (di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), è differita al **1° gennaio 2026** l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria (art. 17-bis)

La disposizione prevede che il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

Trattasi di contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 230, corrisposto al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali di tali imprese. Tale contributo, come indicato al su citato articolo 30-*quater*, comma 2, non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione.

CONTRIBUTO IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Brevetti assistente bagnanti (art. 7, comma 4-decies)

La disposizione proroga la validità dei brevetti di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine (*ex art. 2, c.1, lett. d), e) e f)* del decreto 29 maggio 2024, n. 85) sino al **30 settembre 2025**, laddove i medesimi siano in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con un termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

Altresì, la disposizione specifica che i titolari dei suddetti brevetti debbano essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, in corso di validità, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti.

2. Termini in materia di disabilità (art. 19-*quater*)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, prevede una serie di proroghe al d.lgs. n. 62/2024 sulla "definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato". Nello specifico, il comma 2 attua una serie di proroghe così determinate:

- la gestione del procedimento per la valutazione di base viene affidata all'Inps, in via esclusiva, dal **1° gennaio 2027** anziché dal 1° gennaio 2026 e, nelle more, viene istruita in via sperimentale a decorrere dal 30 novembre 2025 (comma 1), da alcune province individuate dal decreto;
- viene posticipato al **30 novembre 2026** il termine per l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992;
- le disposizioni contenute all'interno del d.lgs. n. 62/2024 garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti, delle prestazioni, dei servizi, delle agevolazioni e dei trasferimenti monetari già riconosciuti dalla disciplina in vigore, **fino al 31 dicembre 2026**. Viene prevista la possibilità di richiedere l'elaborazione del progetto di vita anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione

ai sensi della legge n. 104/1992, rilasciata prima del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base;

- vengono posticipate una serie di abrogazioni dal 1° gennaio 2026 al **1° gennaio 2027** tra cui: la revisione delle categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti (legge n. 295/1990), il trasferimento all'Inps delle competenze in materia di invalidità civile e della certificazione della regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari (DL n. 203/2005, art. 10), il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (DL n. 78/2009, art. 20), la verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile (DL n. 78/2010, art. 10) e le convenzioni tra le regioni e l'Inps per l'accertamento dei requisiti sanitari (DL n. 98/2011, art. 18 comma 22).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor (art. 5, comma 4-bis)

La norma proroga all'anno scolastico **2025-2026** la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, incrementando a tal fine di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Proroga dell'applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati-*shrinkflation* (art. 13, comma 1-sexies)

L'articolo 13, comma 1-sexies, posticipa al **1° ottobre 2025** l'entrata in vigore della misura prevista dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che obbliga i produttori a segnalare la riduzione della quantità di un prodotto preconfezionato.

La disposizione interviene sull'articolo 23 della legge n. 193/2024, che al fine di garantire una maggiore trasparenza per i consumatori in merito al fenomeno della *shrinkflation*, introduce un nuovo obbligo in capo al produttore - che immette un prodotto in commercio - della durata di sei mesi dalla data di immissione del prodotto.

In particolare, la normativa impone ai produttori che immettono in commercio un prodotto di informare chiaramente della riduzione, inserendo sul campo visivo principale della confezione o su un'etichetta adesiva la dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali (art. 19, comma 1-bis)

La disposizione in esame interviene sul comma 142 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) rinviando al 31 luglio 2025 la data di entrata in vigore delle sanzioni relative all'obbligo di comunicazione su un apposito registro

elettronico, istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di determinati dati secondo i tempi e le modalità stabiliti dal comma 139 della medesima legge.

L'obbligo riguarda aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquistano e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.

In caso di mancata comunicazione al registro, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, mentre in caso di mancato rispetto delle modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro stabilite con i decreti di attuazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 4.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Credito d'imposta nelle Zone logistiche semplificate (art. 3, commi da 14-octies a 14-decies)

Viene estesa l'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal **1° gennaio al 15 novembre 2025**, nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al fine di accedere al credito d'imposta, gli operatori dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre. Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, dovranno comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili complessivamente sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, saranno approvati i modelli per le citate comunicazioni, nonché le modalità di trasmissione telematica.

Infine, ai fini del rispetto del limite di spesa di 80 milioni per il 2025, qualora l'ammontare delle richieste dovesse superare tale limite massimo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottarsi entro il 12 dicembre p.v., sarà stabilita la percentuale di riduzione da applicare al credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario.

2. Revisione dei veicoli (art. 7, comma 4-bis)

Viene prorogata fino al **31 dicembre 2025** la possibilità di impiegare anche gli ispettori autorizzati (DM 19 maggio 2017) nell'accertamento della revisione periodica generale o parziale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

3. Esami patenti guida (art. 7, comma 4-ter)

Per fronteggiare la carenza di personale nelle motorizzazioni civili, viene prorogata al **31 dicembre 2025** la possibilità di far effettuare gli esami per la verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida anche al personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza.

4. Infrastrutture porto di Genova (art. 7, commi 4-quater e 4-quinquies)

Attraverso alcune modifiche all'art. 9 bis, comma 1 ter, del decreto legge 28 settembre 2018 n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si stabilisce che il Commissario Straordinario istituito per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera a Genova fino al **31 agosto 2026** assumerà ogni determinazione necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Vengono, conseguentemente, destinate alla contabilità speciale del richiamato Commissario Straordinario le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di tali progetti.

5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 7, comma 4-sexies)

Viene prorogata al **31 dicembre 2025** la possibilità di arruolare gli equipaggi o il personale dei servizi ausiliari di bordo da parte del comandante della nave ovvero dell'armatore o di un suo procuratore, senza obbligo di atto pubblico.

6. Trasporti eccezionali su strada (art. 7, comma 4-septies)

Viene estesa fino al **30 marzo 2026** la sospensione dell'efficacia delle linee guida sui trasporti eccezionali. Viene quindi abrogata la disciplina transitoria prevista per i trasporti eccezionali con massa complessiva fino a 108 tonnellate, effettuati con complessi di veicoli con 8 o più assi, stabilita dalla previgente formulazione dell'art. 7 bis, comma 2 D.L. 146/2021, e si specifica che - fino al 30 marzo 2026 - ai trasporti eccezionali continua ad applicarsi la disciplina recata dall'art. 10, comma 10 del Codice della Strada. Si specifica altresì che, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate, effettuati con complessi di veicoli con meno di 8 assi continua ad applicarsi la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio, di cui alle richiamate linee guida (Allegato 2 DM 28 luglio 2022). Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale sarà adottato il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, per la cui redazione è stato istituito un apposito tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria.

7. Revisione prezzi opere ferroviarie PNRR (art. 7, comma 4-novies)

Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato, con un'autorizzazione di spesa di 175 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, viene esteso alle lavorazioni eseguite o contabilizzate fino al 31 dicembre 2025 il previsto riconoscimento al contraente generale delle maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali (art. 18, comma 2, D.L. n. 104/2023).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni ed enti locali (art.1, comma 10-novies)

Il comma 10-*novies*, introdotto in sede di conversione, autorizza le regioni e gli enti ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite, almeno del 30%, nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

2. Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive (art. 2, comma 6-bis)

Il comma dispone modifiche all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), prorogando il termine di adeguamento al piano straordinario antincendio per strutture ricettive e rifugi alpini.

In particolare, le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio, devono completare l'adeguamento entro il **31 dicembre 2026** ed, entro il 31 dicembre 2025, devono presentare ai Vigili del Fuoco una SCIA parziale, dimostrando il rispetto di almeno otto specifiche misure di sicurezza antincendio (es. resistenza al fuoco, compartimentazioni, vie di uscita). Per i rifugi alpini, invece, il termine di adeguamento è prorogato al **31 dicembre 2025**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della Cultura (art. 6, comma 3-bis)

In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto l'articolo 6, comma 3-bis, che modifica alcuni aspetti della disciplina vigente in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della Cultura. In particolare:

- lettera a): stabilisce che il Ministero della cultura può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) fino al 15% del totale della dotazione organica, non più nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, bensì nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura. Tale facoltà potrà essere esercitata non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del vigente termine previsto per il 31 gennaio 2024);
- lettera b): modifica la disciplina relativa al conferimento dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali non generali limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio che, in ogni caso, terminano il 31 dicembre 2025.

2. Finanziamento di enti e istituzioni culturali (art. 6, comma 4-ter)

Sempre in sede di conversione in legge del decreto, è stata introdotta la disposizione che proroga, per ciascuno degli **anni 2028 e 2029**, lo stanziamento di 2,7 milioni di euro (attualmente previsto fino al 2027), al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

La ripartizione dell'importo sopra indicato, in parti uguali tra le tre istituzioni, sarà definita con un decreto del Ministro della Cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli oneri previsti, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, saranno coperti riducendo in misura corrispondente il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Abrogazione di disposizioni in materia di spettacolo (articolo 21, comma 5-septies)

Il comma 5-septies dell'articolo 21, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, modifica la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", abrogando disposizioni che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali attuativi. Nello specifico:

- viene abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge, che demanda ad un decreto ministeriale le disposizioni in ordine alla procedura per stabilire i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;
- viene abrogato il comma 5 dell'articolo 4 della legge, che demanda ad un decreto ministeriale le disposizioni in tema di requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo;
- viene soppresso il comma 6 dell'articolo 5 della legge, che demanda ad uno o più decreti le disposizioni in ordine alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio;
- viene abrogato il comma 2 dell'articolo 6, che demanda ad un decreto ministeriale le disposizioni sulla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo;
- viene soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina della composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente per lo spettacolo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

1. Proroga termine per la revisione del regolamento sulle procedure paesaggistiche (art. 6, comma 4-bis)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato differito al **27 agosto 2026** il termine per la revisione del Regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, introdotto dal D.P.R. 31/2017. Tale proroga differisce quindi di ulteriori due anni il termine, scaduto il 27 agosto 2024, per l'adozione delle disposizioni modificative e integrative di detto Regolamento, previste dall'articolo 26, comma 13, della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) "al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge".

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Differimento termini per la realizzazione delle Medie Opere (art. 1, comma 6-bis)

Per evitare la revoca dei contributi per interventi in corso di attuazione o già completati, in sede parlamentare, è stato introdotto il differimento, dal 31 gennaio 2023 al **30 giugno 2023**, del termine di affidamento dei lavori relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio (L. 145/2018, art.1, c. 139) che hanno usufruito, nel 2021, delle risorse stanziato dal Ministero dell'Interno per la realizzazione di tali cd. Medie Opere da parte dei Comuni.

2. Rendicontazione di sostenibilità (art. 3, comma 14-bis e 14-ter)

Il comma 14-bis dell'articolo 3 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della presente legge almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

Con riferimento alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie riguardanti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, continuano ad essere applicate – art 3, comma 14-ter - le disposizioni previste dagli articoli 8 (sanzioni) e 9 (poteri e coordinamento tra le Autorità) del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ancorché tale decreto sia stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 125 del 2024 (recepimento direttiva europea CSRD).

3. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 14-sexies)

La disposizione in esame estende al **31 dicembre 2025** il termine relativo all'applicabilità delle norme sullo svolgimento in modalità da remoto delle assemblee ordinarie delle S.p.A.,

delle società in accomandita per azioni, delle s.r.l., delle società cooperative, delle mutue assicuratrici e delle associazioni e fondazioni, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

4. Disposizioni per il Giubileo (art. 14, comma 3-bis)

In sede di conversione è stata aggiunta la disposizione che rfinanzia, per un importo pari a 130.000 euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al Comune di Pietrelcina, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, in considerazione del maggior flusso turistico previsto per il Giubileo 2025. Lo stesso rifinanziamento è previsto anche in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Per tali oneri derivanti, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.